

**Scuola primaria e secondaria di primo grado paritaria  
'Santa Maria degli Angeli'  
Gemona del Friuli**

## **ALLEGATO A:**

**ESTRATTI DALLA LEGGE REGIONALE 14 DEL 1991**

**CONTRIBUTI REGIONALI ALLE FAMIGLIE  
Legge regionale 02/04/1991, n. 014**

Si riportano di seguito alcuni articoli della Legge Regionale 14 del 1991 e le successive modifiche, relative ai contributi a sostegno delle famiglie che iscrivono i propri figli alle scuole non statali, parificate o paritarie, del Friuli Venezia Giulia.

Verranno comunicate alle famiglie ulteriori modifiche significative.

Banca Dati delle Leggi Regionali nel testo coordinato

**LEGGE REGIONALE 02/04/1991, N. 014**

FONTE: BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 03/04/1991, N. 044

**Oggetto**

Norme integrative in materia di diritto allo studio.

**Art. 1**

**Finalita'**

1. La Regione, al fine di assicurare ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione, l'equipollenza del trattamento degli alunni, promuove, nel quadro delle misure previste dalla legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, a sostegno dei compiti educativi della famiglia ed in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, gli interventi previsti dalla presente legge.

**Art. 2**

**Destinatari degli interventi**

1. Sono destinatari degli interventi gli alunni residenti nella regione e iscritti a scuole dell'obbligo e secondarie non statali, parificate o paritarie, istituite senza fine di lucro, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) il personale direttivo deve essere in possesso di abilitazione;
- b) il personale docente, al momento dell'assunzione, deve essere fornito di un titolo legale valido per l'insegnamento cui si riferisce;
- c) gli alunni devono essere forniti del titolo legale di studio richiesto per l'ammissione alle classi che intendono frequentare;
- d) i programmi di insegnamento devono essere conformi a quelli previsti per le corrispondenti scuole statali;
- e) la scuola deve essere dotata di uno statuto che assicuri la pubblicita' dei bilanci;
- f) il personale della scuola deve godere della regolamentazione giuridica ed economica stabilita dai contratti collettivi di lavoro della categoria a livello nazionale;
- g) nella scuola devono essere in funzione organi collegiali analoghi a quelli previsti per la corrispondente scuola statale;
- h) i locali devono essere riconosciuti idonei dalle competenti autorita';
- i) per le scuole sperimentali i programmi devono essere autorizzati dalla autorita' scolastica competente.

**Art. 3**

**( Tipologia degli interventi )**

1. Ai destinatari degli interventi di cui alla presente legge sono concessi assegni di studio nei limiti ed alle condizioni previste dai successivi commi.
2. La misura massima degli assegni e' fissata annualmente con deliberazione della Giunta regionale in un importo, differenziato per la scuola primaria, per la scuola media inferiore e per la scuola secondaria superiore, determinato sulla base della stima del costo medio complessivo di iscrizione e frequenza ai rispettivi corsi di studio. In nessun caso l'importo dell'assegno concesso puo' essere superiore all'80 per cento delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario.
- 2 bis. Ai fini della determinazione degli importi di cui al comma 2 si tiene conto altresì della quota parte dei costi sostenuti dalle famiglie che trova copertura in agevolazioni previste per le stesse finalita' da leggi statali.
3. Gli assegni sono concessi agli alunni appartenenti a nuclei familiari le cui condizioni di reddito, riferite all'anno immediatamente precedente e misurate sulla base dell'indicatore di situazione economica (ISE) definito ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superano il livello di 52.000 euro. L'importo effettivo

**Scuola primaria e secondaria di primo grado paritaria**

**'Santa Maria degli Angeli'**

**Gemona del Friuli**

dell'assegno da concedere ai beneficiari ammessi e' determinato tenendo conto del valore del rispettivo indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), definito ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo 109/1998. L'assegno spetta nella misura massima stabilita ai sensi del comma 2 ai soggetti il cui valore ISEE non supera la media ponderata tra i valori ISEE dei beneficiari ammessi in graduatoria. Per i rimanenti soggetti ammessi in graduatoria, l'assegno spetta in misura ridotta fino a tre quarti a coloro che presentano un valore ISEE non superiore alla media ponderata tra i valori ISEE dei soggetti stessi o in misura ridotta fino alla meta' in tutti gli altri casi.

3 bis. Con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione si provvede annualmente entro il 28 febbraio ad aggiornare l'indicatore di situazione economica (ISE) di cui al comma 3.

**Art. 5**

Istruttoria delle domande

1. L'istruttoria delle domande per la concessione degli assegni di studio di cui all'articolo 3 puo' essere affidata dalle Province, mediante apposita convenzione, alle scuole interessate.



**Art. 5 bis**

(Erogazione di benefici direttamente alle scuole)

1. I richiedenti gli interventi di cui all'articolo 3 possono, all'atto della presentazione della domanda, delegare espressamente la scuola frequentata per l'incasso dell'assegno di studio eventualmente concesso, sollevando l'ente erogatore di ogni e conseguente responsabilita'.

Note:

[1.](#) Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L.R. 9/2000



**Art. 6**

(Presentazione delle domande)

1. Le domande per la concessione degli assegni di studio previsti ai sensi dell'articolo 3 sono presentate alle Province di residenza.